

STATUTO DELLA FONDAZIONE

APULIA FILM COMMISSION

Art. 1 Costituzione

La Regione Puglia, in ottemperanza della legislazione regionale, promuove la costituzione della Fondazione **Apulia Film Commission**. L'*Apulia Film Commission* è costituita con il concorso delle Province e dei Comuni capoluogo pugliesi, che sono soci fondatori. Alla Fondazione *Apulia Film Commission*, possono altresì aderire altri Enti Locali pugliesi, le Camere di Commercio, le Fondazioni, tra cui quelle bancarie, e i soggetti imprenditoriali ed associativi che sono espressione di interessi collettivi.

Art. 2 Sede

La Fondazione *Apulia Film Commission* ha sede in Bari. Ogni variazione di sede o l'apertura di altre sedi in Italia o all'estero sono deliberate dall'Assemblea di cui all'art. 7.

Art. 3 Finalità

La Fondazione *Apulia Film Commission* non ha scopo di lucro e assolve ai seguenti compiti istituzionali:

- a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere;
- b) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali, in particolare nel Mezzogiorno e nel bacino del Mediterraneo, intraprendendo ogni utile iniziativa tesa a favorire la collaborazione con organismi consimili operanti all'interno della regione, nelle altre regioni italiane e in tutta l'area euromediterranea, al fine di promuovere e sostenere la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;
- c) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*);
- d) promuovere in Puglia iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale; presentare le produzioni pugliesi nei festival nazionali e internazionali; sviluppare attività di marketing finalizzate

alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero; assicurare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione; in particolare, provvedere alla costituzione di un centro di formazione di eccellenza nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario.

e) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico-culturale della Mediateca regionale pugliese e, mediante le opportune intese, del materiale audiovisivo e filmico d'archivio del Centro di cultura cinematografica ABC di Bari e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Puglia; salvaguardare e valorizzare altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;

f) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Soprintendenze regionali, Uffici demaniali, etc.) al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche e televisive;

g) presentare le produzioni pugliesi nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.

La Fondazione Apulia Film Commission, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può svolgere qualsivoglia attività utile al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ispirando la sua attività a criteri di imprenditorialità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.

Art. 4 Soci

Aderiscono alla Fondazione *Apulia Film Commission*, in qualità di Soci Fondatori, le Province e i Comuni capoluogo della Puglia.

Possono aderire alla Fondazione *Apulia Film Commission* in qualità di soci altri Enti Locali pugliesi, le Camere di Commercio, le Fondazioni bancarie, organismi culturali e imprenditoriali, nonchè soggetti pubblici e privati in forma singola o associata che siano espressione di interessi collettivi.

La Regione Puglia concorre al bilancio della Fondazione *Apulia*

Film Commission con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di dotazione, e con il versamento di un contributo definito ogni anno con il Bilancio di Previsione della Regione Puglia.

Le Province pugliesi concorrono al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* con il versamento di una quota annua di € 0,20 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento.

I Comuni capoluogo concorrono al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* con il versamento di una quota annua di € 0,20 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento.

Gli altri Enti Locali concorrono al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* con il versamento di una quota annua di € 0,15 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento; se associati tra loro, concorrono al bilancio della Fondazione con il versamento di una quota annua di € 0,10 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento.

Le Camere di Commercio pugliesi, i soggetti pubblici e privati, le Fondazioni bancarie, gli organismi culturali, imprenditoriali e associativi, concorrono al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* secondo modalità e criteri stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Gli Enti pubblici aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario. Eventuali modifiche dell'ammontare delle quote annue per abitante fissate dallo Statuto saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci con votazione a maggioranza assoluta delle quote.

Il recesso dei soci, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente con raccomandata al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione *Apulia Film Commission* è costituito:

- dal contributo iniziale versato dalla Regione Puglia, che costituisce il fondo di dotazione della Fondazione,
- dal contributo annuale della Regione Puglia,
- dalle quote annue erogate dalle Province, dai Comuni capoluogo, dalle Camere di Commercio e dagli altri Enti Locali,
- dai contributi dei Soci pubblici e privati,

- da eventuali contributi dello Stato, di altri enti territoriali e di altri enti pubblici,
- dai beni immobili, mobili e da somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo,
- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché il fondo patrimoniale dovranno essere impiegati in via esclusiva per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione e non potranno in nessun caso essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto.

Art.6 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea,
- Il Consiglio d'Amministrazione,
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente,
- Il Direttore,
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi statutari ed è composta dai legali rappresentanti dei Soci o loro delegati; la delega e la revoca della rappresentanza devono essere comunicate con atto scritto.

Il voto espresso da ciascuno dei Soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota di adesione.

Le sedute dell'Assemblea sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% del totale delle quote di adesione;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di tre Soci che rappresentino almeno il 30% del totale delle quote di adesione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate se approvate dalla maggioranza assoluta delle quote di adesione dei Soci presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente della Fondazione, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 8;
- b) nomina i Revisori dei Conti;

- c) effettua le modifiche dello Statuto;
- d) approva il bilancio di previsione, il piano annuale di attività, il conto consuntivo annuale;
- e) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e le quote di adesione alla Fondazione, dei Soci che non sono Soci fondatori;
- f) modifica, ove necessario, le quote annuali di adesione di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci fondatori;
- g) determina il compenso spettante al Presidente, al Vicepresidente e ai Sindaci revisori;
- h) vigila sull'operato del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente;
- i) regola le incompatibilità e le ineleggibilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione;
- j) approva i provvedimenti di decadenza e/o di recesso dei Soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, che la convoca almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del Piano annuale delle attività.

Le modalità di convocazione e di gestione dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione *Apulia Film Commission* è composto da un numero minimo di cinque e massimo di nove componenti di cui uno indicato dalla Regione Puglia, in qualità di Presidente, due indicati dalle Province e due indicati dai Comuni capoluogo.

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da:

- un rappresentante delle Camere di Commercio, purché il loro concorso al bilancio della Fondazione, confermato per almeno tre anni, non sia inferiore complessivamente al 10% dell'apporto complessivo annuo dei Soci fondatori, escluso l'apporto della Regione Puglia,
- un rappresentante delle Fondazioni bancarie e degli organismi imprenditoriali che in forma singola o associata garantiscano un apporto finanziario al bilancio della Fondazione non inferiore complessivamente al 10% dell'apporto complessivo annuo dei Soci fondatori, escluso l'apporto della Regione Puglia,
- un componente nominato dall'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni non fondatori, anche associati, purché la loro popolazione complessiva, sommata, non sia inferiore a 80.000 abitanti,

- un componente nominato dall'Assemblea in rappresentanza di categorie di Soci pubblici e/o privati che siano espressione di interessi collettivi afferenti le finalità istituzionali della Fondazione.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione e del Collegio dei Revisori deve rappresentare i territori provinciali della Regione Puglia. I componenti del CdA devono esprimere competenza ed esperienza nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) esercitare i poteri inerenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- b) nominare il Direttore e determinarne il compenso;
- c) adottare il Bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;
- d) adottare il Piano annuale delle attività e approvare la relazione gestionale del Direttore;
- e) approvare i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
- f) deliberare l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;
- g) approvare l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
- h) provvedere alla nomina di eventuali consulenti esterni;
- i) deliberare in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) stipulare convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- k) ogni altro adempimento non previsto tra i compiti dell'Assemblea.

Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rispondono delle singole decisioni assunte in CdA di fronte a coloro che li hanno nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo il numero legale, che é fissato a metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

ad eccezione di quelle del Presidente e del Vicepresidente, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento delle funzioni.

ART. 9 Presidente e Vicepresidente

Presidente della Fondazione è il componente del CdA indicato dalla Regione Puglia.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, sovrintende l'attività amministrativa, coordina l'operato degli organi.

Compiti del Presidente sono:

- a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Assemblea;
- b) adottare in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile;
- c) vigilare sul funzionamento degli uffici e sulla attuazione dei programmi;
- d) trasmettere ai Soci della Fondazione, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i Soci.

Il Vice Presidente è eletto tra i componenti indicati dagli Enti Locali che sono Soci fondatori e sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 10 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore collabora con il Consiglio d'Amministrazione nella individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Predisporre la proposta del Piano annuale delle attività, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i relativi allegati.

Dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione, esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e alla Assemblea.

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell'ambito dei poteri conferitigli, sotto la direzione del Presidente della Fondazione.

Al Direttore possono essere attribuiti dal Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione compiti di rappresentanza della Fondazione.

In caso di impedimento le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente, il quale provvede a convocare entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione per la designazione del nuovo Direttore.

L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto; cessa unitamente con il Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.

Art.11 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui due indicati dai Soci pubblici e uno indicato dai Soci privati della Fondazione. In mancanza di adesioni di Soci privati, i tre revisori vengono tutti indicati dai Soci pubblici.

Il Collegio dei Revisori è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige regolari verbali sulle operazioni svolte.

I componenti del collegio possono assistere, senza diritto di voto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori nominati all'atto dell'insediamento eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 12 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 ottobre il CdA delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo predisposto dal Direttore e lo sottopone alla Assemblea, che lo approva entro i successivi 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno il CdA delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario predisposto dal Direttore e lo sottopone alla Assemblea, che lo approva entro il successivo 30 aprile. Per particolari esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Art 13 Incompatibilità

La cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione *Apulia Film Commission*; l'Assemblea regolamenta le

incompatibilità e i casi di ineleggibilità degli amministratori entro tre mesi dalla costituzione della Fondazione.

Art. 14 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Le decisioni relative ai criteri di rappresentanza in Consiglio di Amministrazione dei Soci fondatori e quelle relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza dei soli Soci fondatori.

Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione od Associazione Culturale avente scopi analoghi ed operante in Puglia. La scelta dell'ente destinatario sarà stabilita dalla Regione Puglia d'intesa con gli altri Soci fondatori.

Art. 15 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 16 Prima applicazione

In fase di prima applicazione la Fondazione viene costituita appena vi abbiano aderito la Regione Puglia e almeno altri quattro tra gli Enti Locali indicati quali Soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione, fino a quando non si sono completate le adesioni di tutti i Soci fondatori, e comunque per non oltre un anno dalla costituzione della Fondazione, può essere composto da un numero di membri che va da tre a sette, tra cui:

- uno indicato dalla Regione Puglia, che lo presiede; uno indicato dai Comuni capoluogo, fino a che il totale degli abitanti dei Comuni capoluogo associatisi non abbia superato il 60% della popolazione complessiva del totale dei Comuni capoluogo pugliesi,
- uno indicato dalle Province, fino a che il totale degli abitanti delle Province associatesi non abbia superato il 60% della popolazione complessiva del totale delle Province pugliesi.

Trascorso un anno dalla costituzione della Fondazione il numero dei componenti del CdA indicati dai Soci fondatori sarà portato comunque a cinque, a prescindere dal numero di adesioni degli stessi nel frattempo pervenute.

E' fatto salvo il diritto di presenza in Consiglio di

Amministrazione delle altre componenti previste dal precedente art. 8 anche in caso di incompleta rappresentanza dei Soci fondatori.

Per il primo anno di attività i contributi annuali dei Soci vengono definiti in proporzione al numero di mesi di effettivo funzionamento della Fondazione.

Art. 17 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente STATUTO si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.